



Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione Spa

## Capitolato Tecnico

Procedura negoziata, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del progetto di aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips attualmente installato presso O.R.A.S. S.p.A.

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

## Sommario

Art. 1 - Oggetto del capitolato e luogo di esecuzione .....	3
Art. 2 – Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura/servizio .....	3
Art. 3 - Servizi connessi .....	5
Art. 3.1 - Consegna e Installazione.....	6
Art. 3.2 - Verifica di Conformità/Collauda .....	7
Art. 3.3 - Formazione del Personale .....	9
Art. 3.4 - Garanzia .....	9
Art. 3.5 - Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk per i primi 24 mesi .....	10
Art. 3.5.1 - Manutenzione correttiva .....	11
Art. 3.5.2 - Manutenzione preventiva .....	13
Art. 3.5.3 - Fornitura parti di ricambio .....	13
Art. 3.5.4 - Servizio di telediagnosi .....	14
Art. 3.6 - Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) .....	14
Art. 4 – Difformità.....	15
Art. 5 - Responsabile della Fornitura.....	15
Art. 6 - Personale della Ditta aggiudicataria.....	15
Art. 7 – Clausole di recesso .....	16
Art. 8 - Inadempimenti e penalità .....	16
Art. 9 – Risoluzione del contratto .....	18
Art. 10 – “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto .....	19
Art. 11 – Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti .....	19
Art. 12 – Imposta di bollo .....	21
Art. 13 – Cessione del contratto e Subappalto .....	21
Art. 14 – Garanzie, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione .....	22
Art. 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	23
Art. 16 – Modello organizzativo d.lgs. 231/2001 e codice etico .....	23
Art. 17 - Norme per la prevenzione della corruzione .....	24
Art. 18 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente .....	25

## **Art. 1 - Oggetto del capitolato e luogo di esecuzione**

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura, l'installazione e l'assistenza tecnica delle componenti hardware e software necessarie per provvedere all'aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips, completo dei relativi dispositivi accessori, per le UU.OO. di Cardiologia e Medicina Fisico Riabilitativa e per la Palestra di Riabilitazione Cardiologica.

Trattasi di un **Aggiornamento** del sistema di monitoraggio Philips, attualmente installato presso O.R.A.S. S.p.A., alla versione PICiX – configurazione Enterprise.

La fornitura è in un unico lotto.

È facoltà di O.R.A.S. S.p.A. procedere ad acquistare dalla ditta aggiudicataria anche altri servizi inerenti alla soluzione in oggetto.

L'operatore economico aggiudicatario del lotto sarà tenuto a provvedere alla fornitura, secondo quanto riportato nella descrizione di cui all'Articolo 2, Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura/servizio.

Il luogo di esecuzione del servizio è O.R.A.S. S.p.A. via Padre Leonardo Bello 3\c Motta di Livenza (TV).

## **Art. 2 – Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura/servizio**

La fornitura complessiva necessaria, al fine di soddisfare le esigenze cliniche e gestionali delle UU.OO. utilizzatrici, si configura come di seguito:

- Nr. 25 Trasmettitori telemetrici MX40 in sostituzione ai trasmettitori M2601B ormai obsoleti da destinare all'U.O. di Cardiologia;
- Nr. 1 Data Base Server Enterprise PICiX in sostituzione al precedente Large Data Base Server comprensivo di:
  - o Nr. 2 Centrali di Monitoraggio PICiX a doppio display HD da 27" da destinare all'U.O. di Cardiologia in sostituzione alle PIIC;
  - o Nr. 1 Centrale di Monitoraggio PICiX a doppio display HD da 27" da destinare all'U.O. di Medicina Fisico Riabilitativa in sostituzione alla PIIC;
  - o Nr. 1 Centrale di Monitoraggio PICiX a doppio display HD da 27" da destinare alla Palestra di Riabilitazione Cardiologica in sostituzione alla PIIC;
  - o Nr. 1 Software PICiX rev. C Enterprise Network;
  - o Nr. 88 Licenze Posto Letto Versione Enterprise Network da distribuire nelle centrali PICiX;
  - o Nr. 2 Server Fisici Enterprise Network – installazione a rack 19" con doppia alimentazione;
  - o Nr. 2 Sync Unit, in sostituzione delle attuali obsolete, da installare negli armadi rack delle reti WiFi Philips 'Smart Hopping' dedicate, presenti al 1° e 2° piano;
  - o Nr. 1 Sync Unit di back-up;
  - o Nr. 12 Aggiornamenti SW Monitor Philips (ubicati presso U.O. di Medicina Fisico Riabilitativa) MP30 e MP50;

- Nr. 4 Aggiornamenti HW per Monitor Philips (ubicati presso U.O. di Medicina Fisico Riabilitativa) MP30;
- Nr. 1 Modulo di Integrazione ADT Aziendale;
- Nr. 8 Copri Antenna – Dispositivi da esterno.

La configurazione proposta in sede di offerta dovrà necessariamente contemplare e prevedere le suindicate apparecchiature/caratteristiche tecniche minime dandone evidenza nell'offerta tecnica stessa. La mancanza di uno dei seguenti requisiti rappresenta motivo di esclusione dell'offerta dalla procedura di gara. Le caratteristiche tecniche suindicate verranno validate in sede di collaudo, al fine di verificarne la rispondenza e la congruità in ragione di quanto richiesto.

Si consideri che:

- L'U.O. di Cardiologia dispone già di Nr. 25 Trasmettitori Telemetrici MX40 (di cui Nr. 14 dotati di modulo SpO2) e Nr. 3 Monitor Multiparametrici MX400 compatibili con le nuove Centrali di Monitoraggio;
- La Palestra di Riabilitazione Cardiologica dispone già di Nr. 16 Trasmettitori Telemetrici MX40 (di cui Nr. 1 dotato di modulo SpO2) compatibili con le nuove Centrali di Monitoraggio;
- L'U.O. di Medicina Fisico Riabilitativa dispone già di Nr. 16 Monitori Multiparametrici MP30 ed MP50 compatibili alla nuova Centrale di Monitoraggio (a seguito degli aggiornamenti sopra indicati).

Alla Ditta aggiudicataria è richiesta l'esecuzione di tutte le attività necessarie per la corretta funzionalità del sistema (es. configurazione della rete per quanto di sua competenza). Verrà utilizzata l'infrastruttura di rete/trasmissione attualmente esistente nel reparto, caratterizzata dalla tecnologia 'Smart Hopping'. Quest'ultima verrà infatti ampliata andando a sostituire l'impianto analogico esistente, necessario per il funzionamento di una parte delle Centrali di Monitoraggio obsolete che verranno aggiornate.

La rete 'Smart Hopping' consentirà di agganciare alle nuove Centrali di Monitoraggio dispositivi diversi, quali Telemetri MX40 e Monitor MX400.

È a cura di O.R.A.S. S.p.A. la fornitura e l'installazione degli switch di rete che dovranno essere di tipo POE. Gli switch saranno di tipo POE con installazione rack e potranno essere collocati nell'armadio di rete aziendale attualmente presente e dedicato al reparto.

Il sistema dovrà:

- Essere integrabile con i sistemi informativi in dotazione all'Unità Operativa (ADT, MedArchiver,...). A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere possibile l'importazione dell'anagrafica dei pazienti, l'invio e l'archiviazione dei tracciati significativi;
- Garantire la continuità di segnale tra U.O. di Cardiologia - Palestra di Riabilitazione Cardiologica e U.O. di Cardiologia - Esterno del Pad. E (trattasi di aree all'interno del perimetro esterno dell'Ospedale Riabilitativo);
- Garantire la possibilità di usufruire di un'Applicazione Web, sia da pc (postazione del medico) sia da iPad/Tablet (dedicato al Fisioterapista). L'utilizzo di quest'ultimo strumento dovrà essere garantito sia all'interno che all'esterno.

\*\*\*

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta:

- Registrazione dell'apparecchiatura nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici (art. 10 D.Lgs. 332/2000);
- Conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- Marcatura CE secondo Regolamento Dispositivi Medici 2017/745. I dispositivi coperti da un certificato di cui all'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR devono essere provvisti di marchio CE ai sensi rispettivamente delle Direttive CE/93/42 nel rispetto delle tempistiche e scadenze ivi indicate all'art. stesso;
- Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Conformità ai requisiti stabiliti nella Regolamento Dispositivi Medici 2017/745;
- Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Qualora la ditta produttrice/fornitrice sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) o equivalenti, ovvero operi con un sistema di qualità che garantisca il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni suddette, potrà fornire idonea documentazione a riprova delle certificazioni possedute.

### **Art. 3 - Servizi connessi**

I servizi descritti si intendono comprensivi delle attività di analisi e presa in carico iniziale, ivi compresa la gestione, manutenzione, monitoraggio ed implementazione delle politiche di sicurezza, inerenti tutte le componenti necessarie alla corretta erogazione dei servizi stessi come richiesto dal capitolato.

Nessun onere derivante da queste attività e da quelle derivanti dalle misure tecnico-organizzative adottate per il monitoraggio e la rendicontazione dei livelli di servizio può essere richiesto dal Fornitore.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Di seguito sono descritti i servizi connessi alla fornitura.

### **Art. 3.1 - Consegna e Installazione**

Il Fornitore dovrà garantire la consegna delle apparecchiature entro **60 (sessanta) giorni solari** successivi alla stipula della trattativa diretta. In caso di mancata consegna o ritardo rispetto ai termini indicati nell'ordine effettivo, O.R.A.S. S.p.A. si riserva di applicare delle penali secondo le modalità previste all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità di codesto documento.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione. L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio e di eventuali rifiuti. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Aggiudicatario dovrà consegnare prodotti integri, corrispondenti all'ordine, alle specifiche tecniche ed ai requisiti indicati nella propria offerta.

L'attività di consegna delle apparecchiature dovrà essere corredata da opportuno documento di trasporto, controfirmato da un incaricato di O.R.A.S. S.p.A., nel quale dovranno essere indicati:

- luogo e data di consegna;
- il riferimento e la data della TD;
- le quantità e la descrizione dei beni consegnati.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi a quanto ordinato, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere, entro 30 giorni solari dalla contestazione, alla tempestiva sostituzione degli stessi, pena l'applicazione delle penali previste dall'Art. 8.

Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

La Ditta Aggiudicataria, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata, dovrà fornire al Servizio Tecnico dell'Azienda, eventuali istruzioni necessarie per la predisposizione dei locali e dei punti di allacciamento ritenuti necessari per l'installazione della strumentazione da fornire.

### **Art. 3.2 - Verifica di Conformità/Collaudo**

La verifica di conformità/collaudo viene effettuata/o dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'ordine di fornitura ed i relativi sistemi software.

Le verifiche di conformità/collaudo verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 e nella Guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali successive revisioni.

La verifica di conformità/collaudo, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità, dovrà essere effettuato entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dal termine dell'installazione, salvo diverso accordo con O.R.A.S. S.p.A., e consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'ordine di fornitura (ad esempio: marca, modello, ...) e quanto installato;
- accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
- verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa l'eventuale riproduzione di immagini test;
- esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento;
- esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere ambientale (acustico, climatico e luminoso), ove previsto.

Il collaudo dovrà rispettare eventuali indicazioni aggiuntive del Servizio di Ingegneria Clinica.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire la verifica di conformità/collaudo a sua cura e spese, facendosi carico degli oneri necessari per il compimento di tale fase, procurando pertanto gli eventuali dispositivi, attrezzature, oggetti test che dovessero essere necessari a tal fine. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

Il Fornitore dovrà consegnare in sede di verifica di conformità/collaudo:

- Certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
- Dichiarazione redatta da parte del Fabbricante della destinazione d'uso prevista;

- Dichiarazione di conformità redatta dal Fabbrikante del Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 ed eventuali direttive di riferimento corredate, completa di copia del Certificato rilasciato dall'Organismo Notificato, ove previsto;
- Comunicazione della classificazione (classe e tipo) in relazione a quanto previsto dalla norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a quest'ultima;
- Manuale d'uso relativo a tutti i prodotti hardware e software forniti, obbligatoriamente in lingua italiana. Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana dovrà essere fornito in originale e nella revisione in vigore;
- Protocolli delle operazioni di manutenzione preventiva comprensive di *checklist* e periodicità d'esecuzione così come previsto dal Fabbrikante, nonché piano per l'esecuzione delle visite di manutenzione preventiva per tutta la durata della fornitura.

Il Fornitore è tenuto a dichiarare l'eventuale disponibilità a fornire Service Manual ed il Part List.

La documentazione sopra descritta dovrà essere fornita rigorosamente in formato PDF e contenuta in appositi supporti elettronici (chiavetta USB o CD) e, qualora richiesto dall'Amministrazione, anche in formato cartaceo.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, completi di rispettiva documentazione richiesta. Soltanto successivamente verrà redatto apposito "Verbale di collaudo", attestante quanto effettuato, firmato da O.R.A.S. S.p.A. e controfirmato dal Fornitore.

In caso di verifica di conformità/collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura. Il verbale dovrà contenere altresì la data e il luogo della formazione del personale (previamente concordato con O.R.A.S. S.p.A.).

La verifica di conformità/collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso, ma vengano in seguito accertati.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e/o diagnostiche), le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di chiusura delle prove precedenti, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di seconda, o successiva, verifica di conformità/collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura per inadempienza dell'appaltatore, fatto salvo l'ulteriore danno.

L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di verifica di conformità/collaudo; in caso contrario, le apparecchiature utilizzate saranno considerate come collaudate con esito positivo.



Nel caso di mancanza di documentazione, O.R.A.S. S.p.A. comunicherà entro 10 (dieci) giorni lavorativi tale circostanza al Fornitore. L'esito positivo del collaudo dipenderà imprescindibilmente della consegna di quanto non presente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione.

Qualora l'integrazione documentale non venga prodotta entro i termini sopra previsti, ovvero non risulti completa e corretta, O.R.A.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali previste dall'Art. 8 - Inadempimenti e Penalità.

### **Art. 3.3 - Formazione del Personale**

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire un'adeguata formazione del personale addetto all'utilizzo del sistema, attraverso un'attività di affiancamento che prevede il chiarimento dei seguenti punti:

- Uso dell'apparecchiatura, dei dispositivi associati e dei software in ogni loro funzione;
- Procedure per la risoluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- Modalità di comunicazione (orari, numeri di telefono, email, ...) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Le attività, le modalità ed il luogo di erogazione del servizio saranno concordate tra le parti e formalizzate in un calendario condiviso ed avverranno necessariamente prima della messa in servizio delle apparecchiature. In ogni caso, il personale (il cui numero viene definito dall'Amministrazione) verrà formato in sessioni formative ripetute per coprire la totalità degli interessati.

Il corso di formazione deve prevedere un documento attestante i nominativi degli interessati e le relative firme volte ad attestare l'avvenuto addestramento.

I costi relativi ad ulteriori sessioni di formazione del personale restano a carico del fornitore in seguito ai seguenti casi:

- Manifestazione di eventuali esigenze di integrazione alla formazione manifestate dai Responsabili delle Unità Operative;
- Aggiornamento gratuito del/dei software di gestione installato/i durante il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione 'Full Risk'.

### **Art. 3.4 - Garanzia**

Il Fornitore dovrà garantire per ciascuna apparecchiatura, software e dispositivo accessorio la garanzia per vizi e difetti di funzionamento, per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata, nonché la garanzia per buon funzionamento per **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione delle apparecchiature, dei dispositivi accessori e della relativa documentazione associata).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione

delle apparecchiature e dei dispositivi accessori. Si intendono conseguentemente inclusi anche il diritto di chiamata, le ore di lavoro e le ore di viaggio.

Nel corso dei suddetti 24 mesi, l'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o il mancato funzionamento di ogni singolo componente del sistema, senza bisogno di provare i vizi o i difetti di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non per malfunzionamenti legati a cause indirette derivanti da guasti sugli impianti dello stabile, eventi atmosferici, allagamenti e crolli. Non sussistono coperture contro furti, atti vandalici, manomissioni che possano danneggiare l'apparecchiatura.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime dovranno essere contestati da O.R.A.S. S.p.A. per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime.

### **Art. 3.5 - Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk per i primi 24 mesi**

Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione Full Risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori facenti parte dell'intera fornitura, secondo quanto specificato al presente paragrafo.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full Risk per i primi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature.

Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione di tutte le componenti dell'apparecchiatura. Si intendono pertanto inclusi i ricambi, il diritto di chiamata, le ore di lavoro e di viaggio.

Resta escluso il materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e mono paziente), accessori (cavi, adattatori, ecc.) e batterie.

Per ogni apparecchiatura oggetto di fornitura dovranno essere forniti inoltre gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell'hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale.

Sarà onere del Fornitore segnalare tempestivamente all'Amministrazione la presenza di ogni aggiornamento software e hardware disponibile e concordare con il Referente dell'Amministrazione le date e gli orari in cui effettuare gli stessi, al fine di limitare il tempo di fermo macchina.

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- Manutenzione Correttiva;
- Manutenzione Preventiva;
- Fornitura parti di ricambio;
- Telediagnosi per la gestione remota dell'impianto.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi tanto sotto l'aspetto infortunistico, di

sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione 'Full Risk' dovessero comportare un'interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore secondo le indicazioni dell'Amministrazione contraente.

Inoltre, il Fornitore deve garantire, per tutta la durata del contratto, il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente.

Per tutto il periodo, si considerano a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative al diritto di chiamata, attività di manodopera (ore di lavoro, ore viaggio, trasferta), eventuale spedizione di materiale.

### **Art. 3.5.1 - Manutenzione correttiva**

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e mono paziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, sarà il personale designato a trasmettere o segnalare al Fornitore interessato le richieste di intervento.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio tramite email) mediante una "Richiesta di intervento", dall'Amministrazione al Fornitore mediante il "Customer Care". In caso di grave difficoltà, la segnalazione potrà pervenire al Fornitore anche con segnalazione telefonica.

La Ditta dovrà garantire un'adeguata assistenza tecnica telefonica ed a tale scopo dovrà essere indicato un numero telefonico (Call Center) dedicato.

Si richiede pertanto di indicare nell'offerta tecnica i riferimenti telefonici e di posta elettronica a cui dovranno essere inoltrate le segnalazioni. Quanto sopra, fatte salve, eventuali modalità operative alternative che la Ditta abbia già concordato e definito in precedenza con il servizio di assistenza stesso. Tuttavia, qualora la Ditta ritenesse opportuno ridefinire le modalità di comunicazione sopra indicate o rivedere quelle già sperimentate, potrà proporre una loro revisione rivolgendo la propria richiesta ai riferimenti riportati in tabella. Tale ridefinizione potrà, comunque, ritenersi operativa solo dopo l'accordo formale tra il Servizio di Ingegneria Clinica di O.R.A.S. S.p.A. ed il Responsabile della Ditta in argomento.

La manutenzione correttiva sarà effettuata su un numero di interventi su chiamata/segnalazione illimitati, secondo le seguenti modalità:

	Guasto Bloccante Sistema non utilizzabile	Guasto Non Bloccante Sistema utilizzabile
* Tempo Intervento Massimo	8 ore lavorative dalla chiamata	16 ore lavorative dalla chiamata
** Tempo Risoluzione Garantito Massimo	24 ore lavorative - massimo 3 giorni lavorativi dall’inizio dell’intervento	
*** Tempo Down Time Annuale	6 giorni lavorativi/anno	
<p>Le ore e i giorni indicati sono da intendersi come lavorativi, compresi nell’ambito degli orari di erogazione del servizio di assistenza previsti, ovvero quando il Customer Care è attivo (lunedì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00).</p> <p>* Tempo massimo che intercorre dalla “Richiesta di intervento” all’inizio dell’intervento tecnico (anche da remoto)</p> <p>** Tempo massimo che intercorre dalla “Richiesta di intervento” alla risoluzione completa del guasto e al corretto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura</p> <p>*** Tempo massimo di indisponibilità della tecnologia nel corso dell’anno esclusivamente a fronte di interventi correttivi siano essi bloccanti che non bloccanti</p>		

Tabella 1

Le modalità di espletamento delle manutenzioni correttive disciplinate in Tabella 1 dovranno essere rispettate, pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

Si fa presente inoltre che il Fornitore, qualora sussista l'impossibilità da parte sua di ripristinare le funzionalità delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori compresi all'interno della fornitura, per garantire la continuità del servizio è tenuto a sostituire l'apparecchiatura/dispositivo accessorio guasto con un muletto (il cui modello sia equivalente), entro 48 (quarantotto) ore lavorative dalla ricezione delle 'Richiesta di intervento' pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordine cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata), l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento), una descrizione del guasto, del tipo di intervento effettuato e delle parti di ricambio eventualmente sostituite.

Una copia rimarrà al Fornitore ed una copia dovrà essere consegnata all'Amministrazione. La copia destinata all'Amministrazione potrà pervenire anche via mail all'ufficio preposto, allegando opportuno rapporto d'intervento attestante l'attività svolta.

### **Art. 3.5.2 - Manutenzione preventiva**

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi a quanto previsto nei manuali d'uso forniti in dotazione. Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale di service relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali), le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori. Si intendono comprese nel servizio anche le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva dovranno essere concordate con gli utilizzatori e comunicato con congruo anticipo al referente dell'Amministrazione. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti ed all'Amministrazione dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità del presente documento.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "Verbale di manutenzione preventiva", da consegnare all'Amministrazione, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

### **Art. 3.5.3 - Fornitura parti di ricambio**

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione la loro reperibilità e fornitura per un periodo di almeno 8 (otto) anni a

decorrenza dalla data di accettazione della fornitura, ad esclusione dei sistemi operativi non proprietari.

Nel corso del periodo di assistenza e manutenzione Full Risk per 24 mesi e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore, inoltre, garantirà su tutte le parti di ricambio originali, prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

#### **Art. 3.5.4 - Servizio di telediagnosi**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, dalla data di primo utilizzo del sistema e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, la funzionalità di telediagnosi dello stato di funzionamento, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno. La funzionalità dovrà:

- Essere in grado di monitorare i parametri di funzionamento e le performance dell'apparecchiatura al fine di programmare interventi straordinari di manutenzione e prevenire possibili guasti;
- Essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall'Amministrazione;
- Consentire l'accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di funzionamento del sistema.

Tramite la telediagnosi, preventivamente all'eventuale intervento in loco del tecnico addetto alla manutenzione (di tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere in grado di raccogliere informazioni diagnostiche per l'eventuale ripristino della piena funzionalità del sistema.

#### **Art. 3.6 - Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)**

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione e secondo le tempistiche stabilite con l'Amministrazione stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 8 – Inadempimenti e Penalità.

Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., per quanto non abrogato, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, nonché del D.Lgs. 49/2014 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" e ss.mm. e ii., nonché di ogni altra ulteriore disposizione applicabile in materia e nelle more intervenuta.

Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di tipo equivalente alle apparecchiature oggetto della fornitura.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative

attività, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

#### **Art. 4 – Difformità**

La fornitura e servizi resi dal Fornitore devono corrispondere per qualità e tipologia a quelli previsti dal presente Capitolato Tecnico e dichiarati dai partecipanti in sede di offerta.

O.R.A.S. S.p.A. ha la facoltà di accertare, ove possibile, la corrispondenza dei suddetti requisiti, richiedendo alla ditta aggiudicataria documentate misurazioni in merito.

L'operatore economico aggiudicatario, è tenuto a garantire la piena corrispondenza di quanto dichiarato nell'offerta. In caso di difformità contestate in forma scritta da parte di O.R.A.S. S.p.A., l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla risoluzione dell'anomalia entro il termine concordato con O.R.A.S. S.p.A. e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni lavorativi.

Il termine sopra evidenziato, va inteso dalla ricezione della comunicazione di contestazione. Qualora il ripristino non risultasse possibile ovvero il predetto termine temporale fosse superato, O.R.A.S. S.p.A., previa contestazione scritta, si riserva la possibilità di recedere dal contratto.

#### **Art. 5 - Responsabile della Fornitura**

Il fornitore deve comunicare per iscritto ad O.R.A.S. S.p.A. il nominativo di un Responsabile della Fornitura ed i relativi recapiti. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della Fornitura il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo ed i recapiti di un sostituto.

#### **Art. 6 - Personale della Ditta aggiudicataria**

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale della Ditta aggiudicataria presso O.R.A.S. S.p.A. la medesima deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. La Ditta aggiudicataria dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso O.R.A.S. S.p.A., da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è la sola responsabile. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre dotare il proprio personale di

tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare nome e cognome e qualifica del personale di cui sopra e presentare, in sede di stipula del contratto, una dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali) e di riservatezza in capo al proprio personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità la Ditta aggiudicataria impieghi o metta a disposizione di O.R.A.S. S.p.A. detto personale. O.R.A.S. S.p.A. potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale della Ditta aggiudicataria ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, O.R.A.S. S.p.A. potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

#### **Art. 7 – Clausole di recesso**

O.R.A.S. S.p.A potrà recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 123 del Codice con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

In casi di recesso si applicherà quanto disposto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

#### **Art. 8 - Inadempimenti e penalità**

In caso di difformità dei servizi resi rispetto agli obblighi contrattualmente assunti dal fornitore, O.R.A.S. S.p.A. si riserva l'applicazione di penali a norma di legge.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126, comma primo, del Codice).

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria.

Successivamente vengono disciplinati alcuni casi specifici:

- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel precedente Art. 3.1, per la **consegna** dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere



all'Amministrazione una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- Qualora il Fornitore non provveda, a proprio carico, a disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature obsolete attualmente presenti, effettuando contestualmente l'**installazione** del nuovo sistema secondo quanto previsto dal precedente Art. 3.1, il suddetto Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,9 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del **collaudo** delle apparecchiature, indicati al precedente Art. 3.2, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alla frequenza degli interventi di **manutenzione preventiva** indicata nel manuale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,7 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nell'Art. 3.5.1 del presente documento per il **primo intervento** di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,7 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nell'Art. 3.5.1 del presente documento per il **ripristino della funzionalità** dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,9 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno inviate al Fornitore per iscritto.

La Ditta Aggiudicataria potrà comunicare per iscritto le proprie osservazioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette osservazioni non pervengano nel termine indicato o non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile di O.R.A.S. S.p.A., saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte di O.R.A.S. S.p.A., da pagare entro 60 giorni dalla data di comunicazione, e/o scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili alla Ditta aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, O.R.A.S. S.p.A. si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione dello stesso nel suo originario ammontare.

Qualora il deposito cauzionale definitivo non sia sufficiente, O.R.A.S S.p.A. preleverà le somme necessarie da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

## **Art. 9 – Risoluzione del contratto**

O.R.A.S. S.p.A. potrà risolvere il contratto nel caso si verificassero le condizioni stabilite dall'art. 122 del Codice.

Potrà inoltre risolvere di diritto il contratto:

- in caso di cessione del contratto, (fatto salvo quanto disposto dall'art. 120 comma 1 lett. d) e nei casi previsti dall'art. 124 del Codice;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta di O.R.A.S. S.p.A.;
- in caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nelle presenti Condizioni Particolari di fornitura;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva (ove richiesta).

Per tutti gli operatori economici, invece, il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui al Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e ss. mm. e ii. In tal caso, sarà applicata a carico della Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad O.R.A.S. S.p.A. il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da parte di O.R.A.S. S.p.A. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo (se previsto) mediante l'incameramento del medesimo da parte di O.R.A.S. S.p.A. e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta di O.R.A.S. S.p.A., la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che la stessa non sia assegnata ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Oltre ai casi già citati, O.R.A.S. S.p.A. è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- dopo due contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali previsti;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza che faccia venir meno la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

#### **Art. 10 – “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto**

La Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le stesse modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 16 settembre 2022, n. 193.

La fideiussione, a scelta della ditta aggiudicataria, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari individuati nel citato dm 193/2022;

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del Codice.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo). Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato da O.R.A.S. S.p.A. e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento;

Lo svincolo della garanzia avverrà secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del Codice; lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

É fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

#### **Art. 11 – Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti**

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di O.R.A.S. S.p.A..

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il pagamento della fornitura sarà corrisposto per l' **"Affidamento del progetto di aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips attualmente installato presso O.R.A.S. S.p.A."**.

È prevista fatturazione come segue:

- 25% alla stipula del contratto, a titolo di acconto, con pagamento immediato;
- il saldo a collaudo positivo, con pagamento a 60 – 90 GG DFFM.

Qualora applicabile, al fine di poter usufruire delle agevolazione fiscali previste dalla Legge 178/2020, si richiede di riportare tassativamente in fattura la seguente dicitura: *"beni agevolabili ai sensi art.1 commi 1051-1063 Legge 178/2020"*.

Si ricorda che i 24 mesi di garanzia decorrono dalla data del collaudo positivo.

I pagamenti delle fatture saranno effettuate purché i servizi siano stati effettivamente resi, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato Tecnico.

La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

O.R.A.S. S.p.A. è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'ART. 17-TER DPR 633/72.

Il **Codice Destinatario** per la fatturazione elettronica è **G1T9SLW**.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato alla Ditta Aggiudicataria di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. La Ditta aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i ad O.R.A.S.

La Ditta aggiudicataria comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla modifica qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. O.R.A.S. S.p.A., a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti della Ditta aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si siano poste in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la Ditta aggiudicataria potrà sospendere le forniture e,

comunque, le attività previste nel Contratto. È fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con O.R.A.S. S.p.A.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria, dovrà utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **Art. 12 – Imposta di bollo**

Per L'applicazione dell'imposta di bollo è disciplinata dall'Art. 18, comma 10 del Codice (allegato I.4) che qui si intende integralmente richiamato.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A riportata all'Allegato I.4 del Codice.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Per le modalità telematiche di versamento dell'imposta si rinvia alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023 (che per comodità sono allegate al presente documento).

## **Art. 13 – Cessione del contratto e Subappalto**

L'Appaltatore esegue in proprio i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

La cessione del contratto è nulla ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

O.R.A.S. S.p.A. verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Aggiudicataria e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente O.R.A.S. S.p.A. e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

## **Art. 14 – Garanzie, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione**

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando O.R.A.S. S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

La Ditta dovrà pertanto mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonee e adeguate coperture assicurative, con massimali, per ognuna delle garanzie infra riportate, non inferiori a euro 2.500.000,00 per sinistro:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio, cagionati ad O.R.A.S. S.p.A. e ai terzi in genere; ai fini assicurativi, O.R.A.S. S.p.A. sarà considerata "terza" a tutti gli effetti;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità di O.R.A.S. S.p.A. e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale di O.R.A.S. S.p.A., relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale.
- garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subiti da O.R.A.S. S.p.A. o di cui da O.R.A.S. S.p.A. deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili ad O.R.A.S. S.p.A. e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, O.R.A.S. S.p.A., si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Qualora richiesto, la Ditta dovrà consegnare ad O.R.A.S. S.p.A. copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, entro 15 giorni dalla richiesta, unitamente alle quietanze di pagamento dei premi. Il mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Ditta aggiudicataria garantisce, ai sensi di legge, che i servizi offerti siano conformi a quanto dichiarato siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i

prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte di O.R.A.S. S.p.A. dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, la Ditta aggiudicataria, su richiesta di O.R.A.S. S.p.A., ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte di O.R.A.S. S.p.A. o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità ad essa imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, la Ditta aggiudicataria medesima risulta unica e completa responsabile della fornitura.

#### **Art. 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

#### **Art. 16 – Modello organizzativo d.lgs. 231/2001 e codice etico**

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. modifiche e integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di O.R.A.S. ha approvato l'adozione di un Modello Organizzativo 231 e di un Codice Etico che ne forma parte integrante e che definisce specifiche regole di comportamento ai sensi della Legge 190/2012, nonché l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

O.R.A.S. ha nominato un Organismo di Vigilanza che vigila sull'osservanza del Modello e che potrà svolgere controlli e richiedere informazioni alla Ditta Aggiudicataria in relazione all'attività ed al rapporto oggetto del contratto.

E' interesse primario di O.R.A.S. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Modello Organizzativo aggiornato è consultabile e scaricabile al sito internet di O.R.A.S. al seguente indirizzo: [www.ospedalemotta.it](http://www.ospedalemotta.it) alla voce 'azienda' e 'organizzazione' al seguente indirizzo:

<https://www.ospedalemotta.it/wp-content/uploads/2021/03/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-Parte-Generale.pdf>

La Ditta Aggiudicataria dichiara di conoscere e si obbliga ad osservare il Codice Etico e il Modello Organizzativo per le parti applicabili.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a garantire la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate alla Società.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a consentire all'Organismo di Vigilanza i controlli ed a fornire le informazioni richieste.

La violazione degli obblighi e dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico, a seconda della gravità del fatto, determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da O.R.A.S.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di O.R.A.S. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con O.R.A.S., per il quale sia intervenuta accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità della Ditta anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti della Ditta per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad O.R.A.S. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

Nel caso in cui personale della Ditta riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante di O.R.A.S. una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231 dovrà essere inviata informativa all'Organismo di Vigilanza e al RPCT utilizzando i canali predisposti da O.R.A.S. per la tutela dell'identità del segnalante consultabili sul sito della Società alla sezione Amministrazione TraS.p.A.rente - Altri contenuti.

## **Art. 17 - Norme per la prevenzione della corruzione**

La Ditta è tenuta all'osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e TraS.p.A.renza 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione di O.R.A.S. con Delibera del 28/04/2022.

La Delibera stessa è stata adottata con riferimento:

- alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, traS.p.A.renza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



- alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

Il Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 è pubblicato sul sito web aziendale [www.ospedalemotta.it](http://www.ospedalemotta.it) alla Sezione Amministrazione TraS.p.A.rente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.

Eventuali violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Piano possono comportare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Ditta aggiudicataria e O.R.A.S. S.p.A. potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di particolare urgenza, O.R.A.S. S.p.A. può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 9, del d.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria, si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, O.R.A.S. S.p.A. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo operatore economico affidatario.

O.R.A.S. S.p.A. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria receda dal contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e O.R.A.S. S.p.A., sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.